



IL PRESIDENTE

- VISTA la lettera c) del comma 2) dell'art. 14 dello Statuto della Croce Rossa Italiana a mente del quale i Soci Volontari hanno diritto: *“ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate dal Comitato di appartenenza, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;*
- VISTA la lettera c) del comma 2) dell'art. 15 dello Statuto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza a mente del quale i Soci hanno diritto: *“ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti”;*
- CONSIDERATA la DGR Veneto n. 1515 che all'art. 4.2.10 prevede che *“Esiste una deliberazione del Consiglio Direttivo che identifica le modalità di corresponsione dei rimborsi delle spese sostenute al personale volontario e che prevede il rimborso delle sole spese documentate sostenute per l'espletamento del servizio, escludendo la corresponsione di rimborsi forfettari”;*
- VISTA la normativa fiscale in attualmente in vigore;
- CONSIDERATA la necessità per il Comitato di Vicenza di regolamentare i rimborsi spese da corrispondere al personale Volontario;
- CON I POTERI di cui al Provvedimento n. 65 del 25 marzo 2016 del Presidente Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

DETERMINA

1. di approvare il Regolamento per i rimborsi spese dei Volontari in servizio nel testo allegato alla presente Determinazione di cui è parte integrante. Il Regolamento entra in vigore a far data da lunedì 6 giugno 2016;
2. di abrogare la pre-esistente normativa interna in merito a rimborsi spese, laddove difforni o in contrasto con la disciplina approvata con la presente Determinazione.

La presente determinazione:

- a norma dell'articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
- a norma dell'articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell'apposito libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente.

**Croce Rossa Italiana
Comitato di Vicenza
Il Presidente**
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 13 DEL 5 MAGGIO 2016
REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE VOLONTARI



Croce Rossa Italiana

- dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale della C.R.I. di Vicenza, nei modi e nelle forme di cui alla Determinazione Presidenziale n. 1 del 30 Marzo 2016.

Il Presidente
dott. Pierandrea Turchetti

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza
Contrà dei Torretti n. 9 - 36100 Vicenza
Codice Fiscale e P.IVA 03863420240
cp.vicenza@cri.it – www.crivicenza.org

Iscritta al n. PS/VI0265 del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale



REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO

Art. 1 – Principi generali

Questo regolamento si applica a tutti i Volontari Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza.

La legge stabilisce che al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

Tutti i Volontari sono tenuti, in ogni caso, a contenere il più possibile gli esborsi oggetto di questo regolamento.

Art. 2 – Spese rimborsabili

Sono rimborsabili le spese vitto, documentate, sostenute (per un importo massimo di euro 9,00 [euro nove/00]) durante i servizi di durata superiore alle 6 ore, che devono essere effettive e continuative.

Sono altresì rimborsabili le spese vitto, documentate, sostenute (per un importo massimo di euro 9,00 [euro nove/00]) entro un'ora prima ed entro un'ora dopo l'orario, rispettivamente, di inizio e fine servizio di durata superiore alle 6 ore, che devono essere effettive e continuative.

Sono rimborsabili le spese effettuate in relazione ad attività, missioni o particolari servizi preventivamente autorizzate dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore di Comitato, dal Consiglio o da loro delegato. Anche in questo caso le spese dovranno essere documentate.

Art. 3 – Spese non rimborsabili

Non sono rimborsabili le spese sostenute, prima, dopo e durante un servizio per l'acquisto di bevande alcoliche di alcun genere.

Non è previsto alcun rimborso spese per il Volontario che gode già del servizio di "mensa" o "pasto" offerto dalla C.R.I. durante la sua attività.

Non sono rimborsabili, per alcuna ragione, altri tipi di spese differenti da quelle previste dal precedente art. 2.

Art. 4 – Termini di richiesta rimborso

Il rimborso delle spese sostenute dovrà essere richiesto, pena la non rimborsabilità, entro 30 (trenta) giorni di calendario dal sostenimento della spesa a cui si riferisce, fatte salve le cause di forza maggiore (es. missione, viaggio, malattia, infortunio, ecc.)

Art. 5 – Modalità di richiesta rimborso

Il Volontario, per richiedere un rimborso spese, dovrà:

- compilare il modulo di richiesta rimborso spese che può trovare all'interno del sito web volontari.crvicenza.org, presso la Segreteria Volontari, presso la Sala Radio o presso l'Ufficio Soci – [modello "RISP1" – per richiesta singola o modello "RISP2" – per richiesta multipla];
- allegare al modello "RISP1" o "RISP2" gli SCONTRINI FISCALI e/o RICEVUTE FISCALI, firmati sul retro con FIRMA LEGGIBILE (e, se illeggibile, con traduzione a stampatello del nome) da TUTTI i volontari che hanno usufruito della spesa;
- imbucare la richiesta di rimborso presso la cassetta esterna alla segreteria Volontari idoneamente etichettata.



Art. 6 – Modalità di rimborso

Il Volontario, per ricevere il rimborso, dovrà

- attendere di essere contattato dalla Segreteria a mezzo SMS, e-mail o telefono per la comunicazione delle modalità di ritiro della somma richiesta a rimborso;
- tenere conto che per la lavorazione delle richieste di rimborso potranno essere necessarie fino a 4 (quattro) settimane.
- ritirare le somme richieste a rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data riportata sulla richiesta di rimborso. Le somme non ritirate entro la scadenza di cui sopra, fatte salve le cause di forza maggiore, verranno ritenute rifiutate da parte del Volontario che le ha richieste e non potranno più essere pretese.

Art. 7 – Norme attuative

Il presente regolamento è adottato con opportuna Determinazione del Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza e ratificato dal Consiglio Direttivo ed entra in vigore dalla data indicata in detto provvedimento.

Copia del presente regolamento deve essere pubblicata all'albo in tutte le sedi del Comitato e sul sito web dello stesso.